

Focus Team Private Equity

04 Maggio 2026

Focus Team Private Equity**Focus Team Leader**

Eliana Catalano
eliana.catalano@belex.com
Tel. +39 02 771131

Franco Agopyan
franco.agopyan@belex.com
Tel. +39 02 771131

**Autori**

Stefano Brunello Dormal
stefano.brunello@belex.com
Tel. +39 02 771131

Marco Bossini
marco.bossini@belex.com
Tel. +39 02 771131

Francesca Bellosi
francesca.bellosi@belex.com
Tel. +39 02 771131

Recupero dell'IVA relativa ai *transaction cost* nelle operazioni di MLBO: la Risposta 58/2026 dell'Agenzia delle Entrate**1. Introduzione**

Il tema del recupero dell'IVA relativa ai *transaction cost* nelle operazioni di *merger leveraged buy-out* (“**MLBO**”) *ex art. 2501-bis* Cod. Civ. è stato negli ultimi anni fonte di significative incertezze ¹.

In questo contesto, si colloca la Risposta n. 58 del 2 marzo 2026 (“**Risposta 58/2026**”) dell'Agenzia delle Entrate che esamina in modo esplicito l'aspetto procedurale di principale rilievo: ossia quale strumento possa essere utilizzato per il recupero dell'imposta assolta e non detratta dal contribuente che, in via prudenziale, aveva aderito alla tesi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate e per il quale sia ormai spirato il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione, *ex art. 19* del D.P.R. n. 633/1972 ².

2. La Risposta 58/2026 in breve

Nel caso esaminato, la società che aveva realizzato l'operazione di MLBO ha presentato un interpello per ottenere conferma sulla possibilità di recuperare l'IVA a credito, non precedentemente detratta, relativa ai costi di transazione sostenuti per l'operazione ³. La soluzione proposta dal contribuente aveva ad oggetto: (i) la presentazione di dichiarazioni IVA integrative per gli anni antecedenti alla fusione; e (ii) la richiesta di rimborso dell'IVA a credito relativa ai *transaction cost*, al verificarsi dei requisiti

¹ Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026, ha riconosciuto la detraibilità dell'IVA assolta sui *transaction cost* sostenuti dalla società veicolo (“**SPV**”) nel contesto di un'operazione di MLBO, così superando l'impostazione restrittiva fondata su una presunta assimilazione della SPV ad una mera *holding* “statica” e conformandosi alla posizione della giurisprudenza di legittimità. Per maggiori dettagli, si rimanda alla nostra *newsletter* del 17 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

² Anche Assonime si è occupata recentemente della questione, nella Circolare n. 12 del 2026.

³ In particolare, la fattispecie oggetto della Risposta 58/2026 trae origine dall'istanza presentata dalla società ALFA, che nel corso del 2023 ha realizzato un'operazione straordinaria di MLBO, ai sensi dell'art. 2501-*bis* Cod.Civ. Nell'ambito di tale articolata riorganizzazione, la SPV ha sostenuto rilevanti costi di transazione, consistenti in spese per consulenze legali, fiscali e contabili, nonché per attività di *due diligence*. L'elemento distintivo del caso riguarda il comportamento contabile adottato: al momento della registrazione delle fatture, la società ha scelto di annotarle nei registri IVA senza esercitare, per ragioni prudenziali, il diritto alla detrazione. Tale impostazione non derivava da una mera disattenzione del contribuente, ma da un rigoroso adeguamento ai chiarimenti forniti in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate – come *supra* richiamati. In base a tale orientamento, allora prevalente, la SPV nell'ambito di un'operazione di MLBO veniva qualificata come una *holding* “statica”, priva di operazioni attive imponibili e, pertanto, non titolare del diritto alla detrazione dell'IVA.

previsti dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, oppure l'utilizzo del credito in compensazione, eventualmente anche "orizzontale".

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, in particolare, ha precisato che:

- è **precluso** al contribuente l'**utilizzo** dello strumento **della dichiarazione integrativa** (ex articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998), in quanto il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso di specie, non è riconducibile ad "*errori od omissioni*" che abbiano determinato un maggiore debito d'imposta o una minore eccedenza detraibile, trattandosi invece di una scelta consapevole del contribuente;
- è **ammesso**, invece, lo strumento del **rimborso ex art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972**, in base al quale il soggetto passivo può presentare "*domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione*" (sottolineatura aggiunta).

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso prospettato, il presupposto per il suddetto rimborso deve essere individuato nelle sentenze della Corte di Cassazione rappresentative dell'orientamento favorevole alla detrazione ⁴: ossia, il *dies a quo* per la domanda di rimborso deve essere individuato nella data di pubblicazione delle richiamate sentenze che hanno per la prima volta statuito la detraibilità dell'IVA sui *transaction cost* sostenuti dalla SPV. Pertanto, **il termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso decorre dal 9 agosto 2024**.

Tuttavia, affinché sia rispettata la neutralità dell'IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, **il contribuente dovrà fornire prova all'Ufficio competente**:

- di aver **tempestivamente registrato le fatture** relative ai *transaction cost* relativi all'operazione di MLBO;
- di **non aver detratto l'IVA** relativa a tali prestazioni; e
- che tale **IVA, se imputata a costo, sia recuperata a tassazione**.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, confermata la possibilità di detrarre l'IVA assolta sui *transaction cost* in operazioni di MLBO come da indicazioni della prassi e della giurisprudenza *supra* richiamata, occorre distinguere tra le operazioni (i) presenti e future e (ii) le operazioni passate. In particolare:

- per le operazioni presenti e future: **il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con le modalità e le tempistiche ordinarie**;

⁴ Cfr. Cass. 9 agosto 2024, n. 22608 e Cass. 9 agosto 2024, n. 22649.

- per le operazioni passate (per le quali il termine ordinario per il diritto alla detrazione risulti spirato): **occorrerà presentare un'istanza di rimborso, ex art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972**, verificando quanto richiesto dall'Amministrazione finanziaria, come *supra* evidenziato (*i.e.*, registrazione tempestiva delle fatture, mancata detrazione, eventuale imputazione a costo e conseguente tassazione).

In merito, risulta particolarmente **importante individuare con precisione il termine ultimo entro il quale dev'essere presentata l'istanza di rimborso**, in base alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. In maggior dettaglio:

(i) mentre per le annualità ancora aperte ai fini dell'accertamento e per le quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione (*i.e.*, dal 2020 al 2024) occorre fare riferimento alla scadenza del **9 agosto 2026**,

(ii) più complesso e delicato risulta, invece, il quadro relativo alle annualità precedenti al 2020, in quanto già chiuse ai fini dell'accertamento.



Focus Team Private Equity

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *private equity*.

Eliana Catalano
Societario

Nicola Marchioro
Societario

Franco Agopyan
Societario

Stefano Micheli
Societario

Giulia Bianchi Frangipane
Societario

Umberto Nicodano
Societario

Stefano Brunello Dormal
Fiscale

Vittorio Pomarici
Lavoro

Francesco Casamassa
Societario

Augusto Praloran
Societario

Sara Lembo
Antitrust

Gianfranco Veneziano
Societario